



Reggio Emilia, 03/09/2017

VADEMECUM PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE FISM EMILIA ROMAGNA in ordine alla legge 119/2017 sulle vaccinazioni – SCUOLE INFANZIA, aggiornato in base alla normativa e circolari ministeriali del 01 settembre 2017

A)

Domanda: **Quali documenti le scuole dell'infanzia DOVRANNO ricevere entro l'11 settembre 2017** (art.3 c.1 + ART.5 C.1+ CirMiur/Salute 01/09)

Risposta: Dovranno ricevere, **alternativamente**, uno dei seguenti documenti:

1. **Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all'età (Nota Miur. 16 agosto 2017 n. 1622+ cir Miur/Salute 01/09), intendendo:**
 - **attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciata dall'ASL che indichi che il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età;**

OPPURE

- **Certificato vaccinale rilasciato dall'ASL**

OPPURE

- **Copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL (a cura dei genitori, «coprire» dati non strettamente indispensabili)**

OPPURE (SOLO PER L'EMILIA-ROMAGNA)

- **Attestazione inviata dalle ASL, come da semplificazione delle procedure in Emilia-Romagna. Lettera del 25/08/2017 a firma congiunta Assessorato politiche per la salute e Ufficio Scolastico Regionale - SOLO PER SCUOLE INFANZIA -**

http://istruzioneer.it/wpcontent/uploads/2017/08/MIUR.AOODRER.REGISTRO_UFFICIALEI.0016142.25-08-2017.pdf

La Regione Emilia-Romagna, d'Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, con nota prot.581038 del 22 agosto 2017 indirizzata alle ASL di competenza, ha disposto che la documentazione attestante

- **Il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa in base all'anno di nascita**


OPPURE

- **La prenotazione per completare il ciclo di vaccinazioni obbligatorie sarà inviata nei primi giorni di settembre dalle ASL direttamente alle famiglie per la successiva consegna del documento alle scuole.**

Ovvero

2. **Idonea documentazione comprovante l'esonero delle vaccinazioni obbligatorie, intendendo:**
 - **ESONERO** (immunizzazione a seguito di malattia naturale)

notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990.





OPPURE

- **Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del SSN (nota Min.Sal. del 16 agosto 2017, Prot.25233).**

Ovvero

- **OMISSIONE o DIFFERIMENTO** (condizione di pericolo accertato pericolo per la salute della persona, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni).
- **Attestato rilasciato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del SSN (nota Min.Sal. del 16 agosto 2017, Prot.25233).**

Ovvero

3. **Copia della formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.**

Sempre trattando delle scuole dell'infanzia, nel caso dell'Emilia-Romagna, a chi non in regola con il ciclo vaccinale, l'ASL invia direttamente alle famiglie, nei primi giorni di settembre 2017, comunicazione con cui viene indicata la data dell'appuntamento per il ciclo vaccinale.

- a) **Per quanto riguarda la copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, si precisa che la stessa potrà essere effettuata anche telefonicamente (purchè la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle Aziende Sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento.**

In tutti questi casi e limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, **il genitore potrà dichiarare ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 di aver richiesto di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.**

4. **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come da allegati**

Per ATTESTARE l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o di una prenotazione per completare il ciclo delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere presentata una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA utilizzando:

- Allegato 1 alla Nota MIUR 1622/2017
- Allegato 1 alla Nota Ministero Sanità 25233/2017
- Modello Autocertificazione predisposto dalla Regione Emilia-Romagna
- ALTRO MODELLO

B)

Domanda: **Chi presenta la documentazione? (art. 3 c.1)**

Risposta: **I genitori esercenti la responsabilità genitoriale,**

OPPURE

I tutori





OPPURE

I soggetti affidatari

C)

Domanda: **Chi presenta la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto di notorietà è «a posto» per l'a.s. 2017/2018? (ART. 5 C.1)**

Risposta: **NON È A POSTO**, in quanto entro il 10 marzo 2018, i genitori devono consegnare alla scuola la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all'età.

D)

Domanda: **Qualche famiglia potrà NON ricevere la documentazione inviata dalle ASL Emilia Romagna?**

Risposta: **È POSSIBILE, PER:**

- Problemi logistici
- Residenti in altra Regione
- Recente trasferimento in Emilia-Romagna
- Altre situazioni particolari («neo residenti», irregolari, ...)

E nel caso in cui non abbia la certificazione vaccinale, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

E)

Domanda: **Se nessuno dei documenti suddetti viene presentato entro il termine dell' 11/09/2017 cosa succede? (art.3 c.2)**

Risposta: La presentazione della documentazione di cui all'art.3 comma 1, della legge, **costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia ed alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.**

Ciò significa che, **già per l'anno scolastico ed il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia ed alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017 la documentazione di cui all'art. 3 suddetto.**

Successivamente, la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa della privacy.

Non si farà luogo alla trasmissione, nell'ipotesi in cui i genitori abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale ricevuta dall'ASL.

Nel caso in cui i genitori presentino entro l'11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi educativi per l'infanzia ed alla scuola dell'infanzia; tuttavia **nel caso in cui entro il 10 marzo 2018 i genitori non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà escluso dall'accesso ai servizi.**

Nell'ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, **il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.**

Va precisato che ove il genitore non abbia presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o nell'ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 marzo 2018, **il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia ed alle scuole dell'infanzia.**



Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i dieci giorni successivi, dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento prevista dalla legge.

F)

Domanda: Cosa fa l'ASL successivamente alla ricezione della comunicazione inviata dalla scuola? (ART.1 C.4)

Risposta: In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, l'ASL convoca i genitori per un colloquio informativo sulle vaccinazioni, per sollecitarne l'effettuazione.

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, l'ASL, previa contestazione, commina sanzione amministrativa.

G)

Domanda: Siccome il genitore deve presentare i documenti entro l'11/09/2017, posso fare frequentare il bambino a partire dal 01/09/2017 senza certificazioni?

Risposta: Certo, in tale caso il genitore dovrà presentare la documentazione suddetta entro l'11/09/2017 .

H)

Domanda: Per le iscrizioni in corso di anno che avvengono dopo le scadenze previste dell'11 di settembre gli Enti gestori come si debbono comportare

Risposta: Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi ed alle scuole dell'infanzia, nonché per effetto di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo la data dell'11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 3 suddetto.

Si rappresenta infine che, ove alla data dell'11 settembre 2017 i servizi educativi o la scuola per l'infanzia non abbiano ancora iniziato la propria attività, potranno frequentare i minori i cui genitori abbiano presentato la documentazione di cui sopra entro la data di inizio dell'anno scolastico annuale.

I)

Domanda: La scadenza di presentazione dei documenti è il giorno 10 settembre 2017, festivo, si intende pertanto prorogata al giorno dopo?

Risposta: I documenti vanno presentati alle scuole entro l'11 settembre 2017 atteso che il 10 settembre è un giorno festivo; (Circ. Miur + Sanità 01/09)

Dott. Luca IEMMI

Presidente Regionale FISM Emilia Romagna

